

COMUNE DI VIAREGGIO
PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI

DELIBERA C.C. N. 33 del 29.03.1999
DELIBERA C.C. N. 17 del 29.02.2000
DELIBERA C.C. N. 12 del 7.03. 2002
DELIBERA C.C. N. 18 del 30.05.2005
DELIBERA C.C. N. 13 del 14.03.2006
DELIBERA C.C. N. 29 del 13.04.2007
DELIBERA C.C. N. 73 del 27.03.2008
DELIBERA C.C. N. 41 del 28.06.2011

I N D I C E

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	4
<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>	4
Art. 2	4
<i>Definizione delle entrate</i>	4
Art. 3	4
<i>Aliquote e tariffe</i>	4
Art. 4	4
<i>Agevolazioni</i>	4
TITOLO II	5
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	5
Art. 5	5
<i>Forme di gestione</i>	5
Art. 6	5
<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali</i>	5
Art. 7	6
<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	6
Art. 8	6
<i>Attività di controllo delle entrate</i>	6
Art. 9	6
<i>Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali</i>	6
Art. 10	6
<i>Rapporti con i cittadini</i>	6
Art. 11	6
<i>Informazione al contribuente</i>	6
Art. 12	7
<i>Contribuenti non residenti</i>	7
Art. 13	7
<i>Conoscenza degli atti e semplificazione.</i>	7
Art. 14)	7
<i>Chiarezza e motivazione degli atti.</i>	7
Art. 15	8
<i>Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate comunali</i>	8
Art. 16 (Art. 10 bis)	8
<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a accessi e ispezioni.</i>	8
Art. 17(.....	8
<i>Accertamento delle entrate non tributarie</i>	8
Art. 18	9
<i>Contenzioso tributario</i>	9
Art. 19	9
<i>Sanzioni tributarie</i>	9
Art. 20	9
<i>Autotutela</i>	9
Art. 21	10
<i>Differimento dei termini.</i>	10
TITOLO III	10
RISCOSSIONE	10
Art. 22	10
<i>Riscossione</i>	10
Art. 23	11
<i>Dilazione degli importi iscritti a ruolo</i>	11
Art. 24	11
<i>Crediti inesigibili o di difficile riscossione</i>	11 3

<i>Art. 25)</i>	11
<i>Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie</i>	11
<i>Art. 26</i>	11
<i>Rimborsi</i>	11
<i>Art. 27</i>	11
<i>Interessi</i>	11
<i>Art. 28</i>	12
<i>Recuperi di superfici imponibili ed errore scusabile</i>	12
TITOLO IV	12
NORME FINALI	12
<i>Art. 29)</i>	12
<i>Norme finali</i>	12 4

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 267/2000;
- b) affidamento mediante convenzione a soggetti previsti dall'art. 113, comma 5, D.Lgs 267/2000; affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
- c) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le entrate riscosse dai soggetti incaricati della gestione, questi svolgono la propria funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica. In questo caso i soggetti curano l'incasso e la rendicontazione delle entrate al Comune, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, i tempi di riversamento delle entrate alla tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento o da altre norme rilevanti.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Per ogni tributo comunale dovrà essere nominato un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo. Il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione viene apposto dal Dirigente del Settore competente alla gestione dell'entrata di cui si tratta ovvero dal/dai funzionario/i delegato/i.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

I soggetti di cui ai precedenti art. 6 e 7 provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali e sono sottoposti al controllo del Comune.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo il contribuente può essere invitato a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale stabilisce compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Il Comune, anche tramite i soggetti incaricati della gestione delle proprie entrate, collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali, e di rendere più agevoli i relativi adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Informazione al contribuente

L'amministrazione comunale e/o i soggetti incaricati della gestione assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Tributi nonché curandone la diffusione su Internet, mediante pubblicazione sulla Rete Civica.

L'amministrazione comunale e/o i soggetti incaricati della gestione portano a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le disposizioni da essi emanate che dispongano sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.

A tal fine l'Amministrazione Comunale e/o i soggetti incaricati della gestione utilizzano in particolare comunicati stampa, affissione di manifesti nonché comunicazioni inviate alle associazioni dei consumatori, sindacali e di categoria, professionali ed economiche.

Art. 12
Contribuenti non residenti

Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte attraverso mezzi informatici (INTERNET).

Art. 13
Conoscenza degli atti e semplificazione.

L'amministrazione comunale **e/o i soggetti incaricati della gestione** assicurano l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essi provvedono comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'amministrazione e/o i soggetti incaricati della gestione informano il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. L'amministrazione comunale e/o i soggetti incaricati della gestione assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo o di altra forma di esecuzione coattiva derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione comunale e/o i soggetti incaricati della gestione invitano il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Art. 14
Chiarezza e motivazione degli atti.

Gli atti dell'amministrazione comunale e/o dei soggetti incaricati della gestione sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti dell'amministrazione comunale e/o dei soggetti incaricati della gestione indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sul titolo esecutivo il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 15

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate comunali

L'attività di liquidazione ed accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di sanzioni delle entrate tributarie ed in generale di tutte le entrate comunali, deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con il servizio comunale dei messi notificatori.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.2.1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995 n. 549.

1. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di sanzioni sono ripetibili nei limiti degli oneri effettivamente sostenuti
2. Le spese di cui sopra sono recuperate unitamente al somma o maggior somma dovuta, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Gli atti di imposizione devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo.
4. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 16

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a accessi e ispezioni.

Tutti gli accessi e le ispezioni nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Quando viene iniziato l'accesso e/o l'ispezione, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificato e dell'oggetto che lo riguarda.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali e/o i soggetti incaricati della gestione si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente. I soggetti incaricati della gestione e/o gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.

Art. 17
Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza 9 ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 18
Contenzioso tributario

Spetta ai soggetti incaricati del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario avanti le Commissioni Tributarie, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, ricercare l'accordo nelle apposite sedi conciliative, proporre appello. Per quanto di competenza comunale, il dirigente può delegare un funzionario o altro dipendente dell'ente a rappresentarlo nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

In caso di condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, esse rimarranno a carico dell'ente stesso salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 19
Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dai soggetti incaricati della gestione, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20
Autotutela

Il responsabile del Servizio Comunale e/o i soggetti incaricati della gestione ai quali competono la gestione del tributo o dell'entrata, possono procedere all'annullamento, alla sospensione o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità

e/o l'errore manifesto. Possono inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento di autotutela il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare la presenza di vizi di legittimità, il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in caso di instaurazione del contenzioso, nonché il costo della difesa e di tutti i costi accessori, ivi compresi le spese di condanna al pagamento delle spese processuali.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune e/o ai i soggetti incaricati della gestione, ad esclusione dei casi in cui il ricorso è stato respinto per motivi formali.

L'istituto dell'autotutela deve applicarsi anche qualora sia decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento da parte dell'interessato.

L'annullamento dell'atto viziato comporta l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, ivi comprese le spese di notifica, con la corresponsione degli interessi se dovuti, nella misura prevista dall'art. 27.

Art. 21 **Differimento dei termini**

Nel caso di calamità naturali che colpiscano il territorio comunale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può disporre la proroga del termine di pagamento dei tributi comunali per un periodo non superiore a sei mesi, individuando nello stesso provvedimento i criteri di applicazione della proroga.

La proroga di cui al primo comma succitato deve comunque essere limitata agli immobili ubicati nelle zone del territorio comunale colpite dalle calamità naturali, con esclusione in ogni caso di quelli ubicati nelle zone rimaste immuni.

Con le stesse modalità sopra indicate la Giunta Comunale può prorogare il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

TITOLO III **RISCOSSIONE**

Art. 22 **Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 D.Lgs. 267/2000 per cui entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 23 **Dilazione del pagamento**

Per le somme dovute per entrate tributarie e non, il funzionario responsabile dell'entrata o il dirigente responsabile, su richiesta motivata del titolare del debito, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore, così indicate:

fino a € 258,23 nessuna rateizzazione

da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili

da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo 12 rate mensili

da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 18 rate mensili

da € 5.164,58 a € 10.329,15 ad un massimo 24 rate mensili

da € 10.329,16 a € 25822,85 ad un massimo 36 rate mensili

oltre 25.822,85 massimo 48 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Con atto motivato del responsabile dell'entrata può essere esclusa la prestazione della garanzia,

La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal richiedente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi di cui all'art. 27 del presente regolamento. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.

L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

Restano in ogni caso escluse dalla rateizzazione le somme dovute a titolo di sanzione.

Per le persone fisiche in difficoltà, pensionati e persone fisiche con ISEE previsti per esenzione o agevolazioni TIA è facoltà del Funzionario Responsabile aumentare il numero di rate sopra indicate fino ad un massimo di sei.

Tale norma si applica a tutte le entrate comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento della singola entrata.

Art. 23 Bis **Ingiunzioni fiscali**

Il Comune può gestire la riscossione coattiva delle entrate tramite l'ingiunzione fiscale, i costi relativi saranno a carico del debitore delle somme stesse. La determinazione di tali costi sarà di competenza della giunta Municipale che provvederà con proprio atto.

Art. 24
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

Art. 25
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 26
Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 27
Interessi

La misura degli interessi per i tributi comunali è stabilita nel limite di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso degli interessi legali. Tale misura è applicabile sia agli atti di accertamento e liquidazione dei vari tributi comunali, sia ai rimborsi spettanti ai contribuenti, sia alle dilazioni degli importi di cui al precedente articolo 23.

Art. 28
Recuperi di superfici imponibili

Quando la verifica delle superfici soggette alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse, così come previsto dall'art. 24 comma 38 della legge 27.12.1997 n° 449.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 29 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni degli appositi regolamenti comunali e delle leggi vigenti in materia. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.